

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI “CRESCITA+TRENTINO”²

LINEA DI INTERVENTO PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi “Crescita+Trentino”³ relative alla misura agevolativa “Aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali, come definiti dalla normativa dell’Unione europea, anche volti alla crescita tecnologica delle imprese” di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI IN ATTIVI MATERIALI O IMMATERIALI (articolo 17, comma 2, lettera a))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del Regolamento di esenzione e aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 500.000,00 euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 500.000,00 euro.
5. Soggetto	1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

istruttore	
6. Definizioni	<p>1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:</p> <p>a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'investimento per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulla misura agevolativa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Gli investimenti che richiedono un titolo abilitativo (o altra documentazione prevista dalla legge urbanistica) e gli ulteriori investimenti che consentono di considerare funzionale e organico l'investimento stesso afferiscono alla medesima iniziativa;</p> <p>b) "immobilizzazioni materiali": attivi consistenti in terreni, fabbricati e assimilati, impianti, macchinari, attrezzature e altri beni;</p> <p>c) "immobilizzazioni immateriali": attivi diversi da immobilizzazioni materiali o finanziarie che consistono in programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;</p> <p>d) "beni immobili": si intendono gli investimenti relativi a terreni, fabbricati e assimilati;</p> <p>e) "beni mobili": si intendono gli investimenti relativi a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;</p> <p>f) "microimpresa": impresa con meno di 10 occupati e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000,00 euro.</p>
7. Soggetti beneficiari	<p>1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p> <p>2. I soggetti che svolgono attività di esercizio extra - alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa devono:</p>

- a) somministrare la prima colazione agli alloggiati;
- b) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di servizio autonomo di cucina.

I predetti requisiti devono essere dimostrati in sede di prima erogazione dell'incentivo.

3. Per domande con importo di spesa superiore a 500.000,00 euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva.

4. Nel caso di investimenti che interessano terreni, fabbricati e assimilati, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa deve risultare di proprietà del soggetto beneficiario o, per le unità operative di non proprietà, in leasing o in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti, nel rispetto di quanto altro previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Nel caso investimenti che interessano impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa può essere di proprietà o non di proprietà, nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

5. Fermo restando quanto previsto al punto 3, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, qualora presso l'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa siano esercitate in via non prevalente anche attività con codice ATECO non ricompreso nell'allegato 1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, il soggetto beneficiario deve dimostrare la separazione tra le attività mediante la suddivisione materiale degli spazi nei quali le stesse sono esercitate. In ogni caso le spese ammissibili devono riferirsi esclusivamente a una attività ammessa.

6. I requisiti e le condizioni previsti dalle presenti disposizioni nonché dal punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi devono essere rispettati in sede di presentazione di domanda, così come previsto al punto 3, comma 10, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2 delle presenti disposizioni e di quanto previsto al punto 3, comma 10, lettere

	<p>b) e c) delle richiamate disposizioni di carattere generale, relativamente all'unità operativa e al codice ATECO, i quali devono essere dimostrati in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto.</p> <p>Per le imprese di nuova costituzione, i requisiti relativi alla costituzione e all'iscrizione al Registro delle imprese di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, devono essere dimostrati in sede di presentazione della domanda, e il requisito relativo all'attivazione al Registro delle imprese, previsto al medesimo punto, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza.</p>
<p>8. Limite minimo e massimo di spesa</p>	<p>1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 300.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: non previsto. <p>2. L'incentivo in regime di esenzione non può comunque essere maggiore della soglia prevista dal Regolamento di esenzione. L'incentivo in regime de minimis è concesso in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.</p> <p>3. Il limite minimo di spesa deve essere rispettato in sede di concessione dell'incentivo.</p>
<p>9. Misura di incentivazione e maggiorazioni</p>	<p>1. La misura di incentivazione, individuata in relazione alla dimensione dell'impresa e applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in regime di esenzione: <ul style="list-style-type: none"> i) piccola impresa: 20%; ii) media impresa: 10%; b) in regime de minimis: <ul style="list-style-type: none"> i) grande impresa: 10%; ii) previa richiesta da parte del soggetto beneficiario in sede di domanda, filiera del legno (codice Ateco 2007 - 02.2, codice Ateco 2007 - 16, codice Ateco 2007 - 31), filiera della produzione di pane (codice Ateco 2007 - 10.71.10), concessionari di uso del Marchio del porfido e delle pietre trentine (deliberazione di Giunta provinciale n. 2051 del 19 ottobre 2018 e s.m.): 23%.

	<p>2. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro la misura di incentivazione è ridotta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per un valore pari al 25%, sulla quota di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro e fino a 4.000.000,00 euro; b) per un valore pari al 50%, sulla quota di spesa ammessa superiore a 4.000.000,00 euro.
<p>10. Caratteristiche delle iniziative agevolate</p>	<p>1. Sono agevolate le iniziative finalizzate alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione è necessario un progetto di investimento iniziale. Nel caso di attività turistiche, l'iniziativa deve essere finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed eventualmente delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico.</p> <p>2. Con riferimento a quanto stabilito al precedente comma 1., sono ammesse le seguenti iniziative di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creazione di una nuova unità operativa: realizzazione (nuovo edificio, ristrutturazione/adequamento di edificio esistente o comunque semplice attivazione) di una nuova unità operativa che consiste in: <ul style="list-style-type: none"> I. per le imprese di nuova costituzione, realizzazione della prima unità operativa; II. per le altre imprese, realizzazione di una nuova unità operativa aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti o realizzazione di una nuova unità operativa in previsione del trasferimento dell'attività entro la data di rendicontazione delle spese. b) Ampliamento della capacità di una unità operativa esistente: realizzazione di investimenti che comportano un incremento della capacità produttiva di una unità operativa esistente, realizzati alternativamente o congiuntamente attraverso: <ul style="list-style-type: none"> I. l'aggiunta di nuovi locali o nuovi spazi ad un complesso preesistente; II. nuovi beni mobili impiegati nell'impresa che in modo dimostrabile aumentano la capacità produttiva; Non costituisce incremento della capacità produttiva la mera sostituzione di beni, anche già interamente ammortizzati.

	<p>c) Diversificazione della produzione di una unità operativa per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale unità operativa: realizzazione di investimenti in una unità operativa esistente che comportano, alternativamente o congiuntamente:</p> <ol style="list-style-type: none">I. l'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio rispetto al proprio mercato;II. l'introduzione di nuove funzionalità o miglioramento di un prodotto e/o servizio esistente al fine di acquisire un nuovo mercato e/o target clienti. <p>Non costituisce diversificazione la produzione personalizzata.</p> <p>d) Cambiamento sostanziale del processo produttivo complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nell'unità operativa: realizzazione di investimenti che comportano una riqualificazione profonda dell'unità operativa esistente tramite l'introduzione di un nuovo metodo di produzione/fornitura di un servizio.</p> <p>e) Acquisizione di attivi appartenenti ad una unità operativa: acquisizione degli attivi di un'unità operativa esistente chiusa nonché acquisizione degli attivi di un'unità operativa che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione al fine di garantire la salvaguardia della totalità dell'occupazione esistente. L'iniziativa non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti a condizioni di mercato. Nel caso di acquisizione di attivi di un'unità operativa esistente chiusa, la stessa deve risultare chiusa da almeno un anno antecedente all'anno di presentazione della domanda, come risultante al Registro delle imprese. Nel caso di acquisizione di attivi di un'unità operativa che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata avviata dall'impresa cedente una procedura concorsuale che non consenta la continuità dell'attività quali la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo con finalità liquidatoria, oppure siano state avviate procedure di licenziamento collettivo della generalità dei dipendenti che svolgono l'attività lavorativa presso l'unità operativa oggetto di acquisizione.</p>
--	---

	<p>3. L'iniziativa deve costituire un investimento organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi 1 e 2. Per i soggetti le cui unità operative sono localizzate unicamente sul territorio provinciale e la produzione di beni e servizi è esercitata principalmente presso i committenti, si considerano unità operative la sede/sede legale nonché i depositi e magazzini, a condizione che negli stessi sia esercitata unicamente l'attività di impresa.</p> <p>4. Le iniziative presentate ai sensi del precedente comma 2 lettere c) e d) che, a seguito della valutazione svolta dal soggetto istruttore, non rispondono ai criteri di "diversificazione della produzione di una unità operativa per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale unità operativa" o "cambiamento sostanziale del processo produttivo complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nell'unità operativa", ma comunque consentono la crescita dimensionale dell'impresa, sono agevolate in regime de minimis con la medesima misura di incentivazione prevista al punto 9, in relazione alla soglia massima disponibile. Nel caso in cui le predette iniziative siano presentate ai sensi di quanto previsto al punto 9, comma 1, lettera b), sottopunto ii), e non rispondono ai richiamati criteri ma comunque consentono la crescita dell'impresa, la misura di incentivazione è pari al 20%.</p> <p>5. Non sono ammesse ad agevolazione le iniziative costituite da investimenti di mera sostituzione.</p> <p>6. Non sono agevolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le opere per cui non è stato rilasciato o presentato, ove previsto, un titolo abilitativo o altra documentazione/comunicazione prevista dalla legge urbanistica; b) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali: <ul style="list-style-type: none"> i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35; ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
<p>11. Spese ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite nell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile. In aggiunta sono ammessi i costi una tantum non</p>

ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale, nella misura necessaria per realizzare l'iniziativa oggetto della domanda di incentivo.

Dette spese, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano:

a) Terreni.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- a.1 acquisizione del terreno: spese relative all'acquisto del terreno aziendale su cui è realizzata l'iniziativa. Tali spese sono ammesse nella misura massima del 20% dell'importo complessivo ammissibile della macrovoce b) tipologia di spesa b.2 e a condizione che l'atto di trasferimento della proprietà sia regolarmente registrato;
- a.2 sistemazione del terreno: interventi preliminari di livellamento, consolidamento del terreno, interventi di stabilizzazione dei versanti e dei pendii ecc. (non sono ricomprese le spese degli scavi per la realizzazione delle opere murarie previste);
- a.3 indagini geognostiche: sondaggi geognostici, prove in sito, prove penetrometriche statiche e dinamiche, indagini geofisiche, sismiche e geoelettriche finalizzate alla determinazione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni, ecc..

b) Fabbricati e assimilati.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- b.1 acquisizione dell'immobile: spese relative all'acquisto del fabbricato. Tali spese sono agevolate nel solo caso di iniziative volte a creare una nuova unità operativa, ampliare un'unità operativa esistente, acquisire attivi appartenenti ad una unità operativa (punto 10, comma 2, lettere a), b), e)).
Per le iniziative volte a creare una nuova unità operativa o ampliare una unità operativa esistente, la predetta spesa è ammessa a condizione che siano rispettati gli obblighi occupazionali previsti al punto 16, comma 1, lettera e), sottopunto III., pena la decadenza totale dell'incentivo.
Nel caso di iniziative volte ad acquisire attivi appartenenti ad una unità operativa, rimane fermo quanto previsto al precedente punto 10, comma 2, lettera e), pena la decadenza totale dell'incentivo.
La spesa massima ammissibile è prevista all'allegato 2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da

un'apposita perizia asseverata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato dell'immobile.

L'atto di trasferimento della proprietà deve risultare regolarmente registrato.

Nel caso in cui sia già stato concesso, nei 10 anni precedenti all'anno di presentazione della domanda, un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto dell'investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

b.2 Opere murarie e assimilate. Sono comprese le seguenti voci di spesa:

I. capannoni e fabbricati:

- 1) scavi, rinterri, opere di fondazione;
- 2) opere edili per la realizzazione di nuovi edifici;
- 3) opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti;
- 4) pavimenti e rivestimenti;
- 5) opere di falegnameria, in ferro, in vetro, ecc.;
- 6) opere in cartongesso;
- 7) infissi e serramenti esterni e interni;
- 8) sanitari;
- 9) pareti attrezzate divisorie;
- 10) opere edili per la realizzazione di impianti specifici;
- 11) case sugli alberi;
- 12) strutture leggere esterne (plateatici, dehors, verande, ecc.);

II. impianti generali:

- 1) impianti elettrici e di illuminazione;
- 2) impianti fotovoltaici, cogenerazione e tri-generazione (e in generale impianti di produzione energie rinnovabili);
- 3) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento per il benessere umano;
- 4) impianti idrici, igienico sanitari;
- 5) impianti fognari e depurazione acque bianche e nere (solo se ad uso esclusivo);
- 6) impianti telefonici, TVCC e rete dati LAN;
- 7) impianti di domotica;

	<ul style="list-style-type: none"> 8) impianti di videosorveglianza e allarme; 9) impianti antifulmine; 10) impianti antincendio; 11) impianti di elevazione; <p>III. strade, piazzali, recinzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) sistemazioni esterne; 2) opere di sistemazione di strade e piazzali; 3) recinzioni comprensive di sbarre e accessi; 4) impianti elettrici e di illuminazione; 5) allacciamenti; 6) tettoie; <p>IV. opere varie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) cabine elettriche (solo se ad uso esclusivo dell'unità operativa); 2) basamenti per impianti e macchinari, silos, ecc.; 3) strutture retrattili e tensostrutture; 4) opere edili e impiantistiche per la realizzazione di piscine, saune, vasche idromassaggio, ecc.; 5) vasca antincendio. <p>c) Impianti, macchinari, attrezzature e altri beni. Rientrano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> c.1 impianti specifici: impianti legati alla tipica attività produttiva/fornitura di un servizio dell'azienda. Sono comprese anche le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio; c.2 macchinari: apparati in grado di svolgere da sé, ovvero con ausilio di personale, determinate operazioni connesse al ciclo produttivo aziendale o alla fornitura di un servizio; c.3 attrezzature: strumenti ad uso manuale necessari per il funzionamento/svolgimento di una particolare attività o necessari per l'utilizzo di un bene più complesso. Rientrano altresì in questa categoria i beni che completano le capacità funzionali di impianti e macchinari (attrezzatura varia); c.4 mobili e macchine d'ufficio: mobili, arredi, dotazioni d'ufficio, macchine ordinarie ed elettroniche (es. stampanti, sistemi telefonici, pc);
--	--

c.5 mezzi di trasporto: veicoli strettamente necessari al ciclo di produzione/fornitura di un servizio. Sono esclusi i veicoli destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice Ateco 2007 - 49.41).

Sono ammessi i veicoli così definiti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi:

- I. autoveicoli con categoria N2 e N3, per trasporto in conto proprio/conto terzi, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - i. autocarri;
 - ii. autoveicoli per trasporti specifici;
 - iii. autoveicoli per uso speciale;
 - iv. mezzi d'opera;
- II. autoveicoli con categoria M2 e M3, per trasporto in conto terzi, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - i. autobus;
- III. rimorchi con categoria O3 e O4, per trasporto in conto proprio/conto terzi, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - i. rimorchi per trasporti specifici;
 - ii. rimorchi ad uso speciale;
- IV. macchine operatrici.

In relazione alle predette spese si precisa che sono beni nuovi di fabbrica, e pertanto non usati, quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). I veicoli devono inoltre essere immatricolati per la prima e unica volta in Italia.

d) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del soggetto beneficiario.

Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente macrovoce, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo (rientrano pertanto nella macrovoce di spesa di cui alla precedente lettera c));

Le predette spese sono ammissibili a condizione che siano utilizzate esclusivamente nell'unità operativa oggetto di incentivo, siano ammortizzabili, figurino nell'attivo di bilancio del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa.

Non sono ammessi gli acquisti di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non

brevettate, da uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi ovvero da parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le predette spese tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

e) Spese per consulenze.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- e.1 spese tecniche di progettazione relative a sistemazione del terreno (tipologia di spesa a.2) e opere murarie e assimilate (tipologia di spesa b.2), incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- e.2 direzione dei lavori e collaudi di legge, incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- e.3 studi di fattibilità economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale;
- e.4 prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Le tipologie di spesa e.1 ed e.2 sono ammesse nella misura massima dell'8% dell'importo complessivo ammissibile delle tipologie di spesa a.2 e b.2.

Le tipologie di spesa e.3 ed e.4 sono ammesse nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile dell'iniziativa (ad esclusione delle medesime voci e.3 ed e.4).

Non sono ammesse le spese per consulenze relative all'assistenza tecnico - amministrativa e fiscale.

2. Le spese relative alle opere murarie e assimilate (tipologia di spesa b.2) e quelle relative a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni (macrovoce di spesa c)) possono comprendere anche le spese relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità operativa, di asili nido a servizio del personale dell'unità operativa interessata dall'iniziativa.

3. Per quanto riguarda le spese relative a opere murarie e assimilate (tipologia di spesa b.2), spese tecniche di progettazione (tipologia di spesa e.1), direzione dei lavori e collaudi di legge (tipologia di spesa e.2), si applicano i

seguenti limiti massimi di spesa ammessa calcolata come somma delle tre tipologie di spesa, pari a:

- a) 700,00 €/mq nel caso di fabbricati e assimilati con caratteristiche costruttive di edilizia industriale;
- b) 1.100,00 €/mq nel caso di fabbricati e assimilati con caratteristiche costruttive di edilizia civile.

Rispetto ai limiti massimi di spesa così definiti sono esclusi gli investimenti di carattere straordinario che incidono in maniera rilevante sui costi, quali:

- 1) sistemazioni del terreno riguardanti il consolidamento dello stesso con palificazioni, muri di sostegno, terre armate (tipologia di spesa a.2);
- 2) opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti relativamente a consolidamento strutturale dei fabbricati, restauro conservativo e demolizioni strutturali (tipologia di spesa b.2);
- 3) opere edili ed impiantistiche per la realizzazione di piscine, saune, vasche idromassaggio, ecc. (tipologia di spesa b.2);
- 4) altre opere e impianti di carattere straordinario inerenti la tipologia di spesa b.2.

Rispetto ai limiti di cui sopra, si prevede inoltre la possibilità di una maggiorazione dei costi parametrici del 30% in determinate circostanze, quali:

- i) iniziative realizzate in zone isolate o di problematica accessibilità, come ad esempio i rifugi escursionistici, per tenere in conto dei maggiori costi legati all'attività di approvvigionamento dei cantieri con mezzi speciali (elicotteri, teleferiche, ecc.);
- ii) iniziative con cantieri di piccola dimensione, a compensazione della maggiore incidenza dei costi fissi.

4. Le percentuali massime ammissibili previste al precedente comma 1 e i limiti di spesa previsti al comma 3, nonché quelli previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.

5. Per quanto stabilito al punto 5, comma 3, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese relative a:

- a) terreni, fabbricati e assimilati devono essere realizzate su un'unità operativa che rispetta le condizioni previste al punto 7, comma 4, e devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing;
- b) impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze

	<p>tecniche non brevettate, devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing.⁴</p> <p>6. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le spese relative a scorte e materiali di consumo; b) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza; c) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al precedente comma 1, lettera c), sottopunto c.5); d) le spese relative a commesse interne; e) le spese di manutenzione relative a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, di cui al precedente comma 1, lettera c); f) le spese relative a beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad esempio telefoni cellulari, ecc.); g) le spese per trasferte, vitto e alloggio; h) le spese per attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro; i) le spese relative a beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita; j) le spese realizzate con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano"; k) le spese relative a beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale e beni di facile deperibilità (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, tendaggi, materassi, coperte, stoviglie, cancelleria, ecc.) ad eccezione di stufe, tende per esterni meccaniche; l) le spese per alloggio del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (Codice Ateco 2007 - 55) a condizione che si trovino all'interno dell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa.
<p>12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del</p>	<p>1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100% per il calcolo delle U.L.A..</p>

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

<p>personale operante in smart working</p>	
<p>13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola iniziativa e una singola unità operativa, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. 3. Le iniziative realizzate in forma congiunta possono fare riferimento anche a più unità operative. E' consentito altresì presentare domanda per più unità operative qualora l'iniziativa sia realizzata con il medesimo titolo abilitativo (o altra documentazione prevista dalla legge urbanistica) e relative varianti. 4. Non è consentito presentare più domande facenti capo al medesimo titolo abilitativo (o altra documentazione prevista dalla legge urbanistica) e relative varianti. 5. Non è consentito presentare domande relative a unità operative per le quali è già stata presentata domanda di agevolazione a valere sulle sottomisure C4 e C5 delle disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica" (approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2014 del 20 ottobre 2023 e s.m.), fino alla data di rendicontazione di questa ultima domanda. Tale disposizione non si applica nel caso di domande in cui il soggetto beneficiario dimostri che le iniziative si riferiscono a superfici/volumi e spese differenti pur relative alla medesima unità operativa. 6. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 7. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC).

	<p>8. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti Crescita+Trentino per investimenti fissi - L.p. 6/2023”⁵, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.</p>
<p>14. Procedure con cui sono esaminate le domande</p>	<p>1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande.</p> <p>2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2.</p> <p>3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative di cui al punto 10, comma 2, lettere c) e d), compresa la crescita dell'impresa di cui al comma 4, avviene anche avvalendosi, ove ritenuto necessario dal soggetto istruttore, di una valutazione di Trentino sviluppo S.p.a..</p> <p>4. La valutazione della qualità della proposta progettuale è coincidente con la valutazione di ammissibilità dell'iniziativa ai sensi del punto 10.</p> <p>5. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 2.500.000,00 euro. Per la valutazione del profilo economico - finanziario, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a..</p> <p>6. Quando ritenuto necessario per ragioni di complessità tecnica della domanda, il soggetto istruttore può incaricare esperti esterni a supporto della valutazione delle domande.</p> <p>7. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro e per le quali è stato espresso, ove previsto, parere positivo da parte del Comitato per gli incentivi alle imprese, nonché</p>

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	<p>valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p>
<p>15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande</p>	<p>1. La valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi avviene da parte del soggetto istruttore, avvalendosi ove stabilito di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) descrizione dell'iniziativa con particolare riguardo alle caratteristiche delle iniziative agevolate di cui al punto 10, corredata anche di eventuali progetti propedeutici e documentazione presentata in sede di domanda; b) valore, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda; c) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni nonché dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
<p>16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari</p>	<p>1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. b) Obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In aggiunta per il solo settore ricettivo, il soggetto beneficiario è altresì obbligato a mantenere la tipologia di esercizio alberghiero nonché la tipologia di esercizio extra-alberghiero, compresi i requisiti previsti al punto 7 comma 2, rispettivamente di cui all'articolo 5, comma 1, e articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli. c) Termini di completamento delle iniziative: previsti al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. d) Permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nel caso di spese effettuate mediante operazioni di leasing, il vincolo di non distoglimento della destinazione dei beni permane fino alla data di riscatto, anche anticipato, del relativo bene, qualora superiore ai termini previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

In aggiunta, le immobilizzazioni immateriali devono figurare nell'attivo di bilancio per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, come previsto al punto 11, comma 1, lettera d).

Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta come previsto al punto 12.

e) Obblighi occupazionali e relativi obblighi alternativi:

- I. per le domande con iniziative volte ad acquisire attivi appartenenti ad una unità operativa che sarebbe stata chiusa (punto 10, comma 2, lettera e)), al fine di salvaguardare la totalità dell'occupazione esistente, il livello occupazionale dell'unità operativa che sarebbe stata chiusa risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda) deve essere mantenuto dalla data di presentazione della domanda e per almeno 3 anni successivi all'anno di completamento dell'iniziativa agevolata.

Ai fini del rispetto del livello occupazionale dell'unità operativa che sarebbe stata chiusa, non potranno essere computati dipendenti che prestano, alla data della domanda, attività lavorativa presso altre unità operative del soggetto beneficiario oppure presso società ad esso controllate/collegate di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. L'attività lavorativa è verificata con riferimento all'iscrizione del Libro unico del lavoro della società.

In relazione a vicende di mercato, è ammessa una riduzione del livello occupazionale così come previsto al punto 9.4, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

- II. per tutte le altre domande, con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 milione di euro e fino a 2.500.000,00 euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda), pari a 1 U.L.A. ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi).

Il predetto obbligo occupazionale deve essere assunto in sede di domanda. Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

In alternativa all'obbligo di incrementare il livello occupazionale, sono previsti cumulativamente i due

seguenti obblighi, in proporzione a ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso:

- A) incremento del costo sostenuto per il personale, per un valore pari a 25.000,00 euro rispetto al costo sostenuto nell'esercizio precedente alla data della domanda (voce B9 del conto economico);
- B) erogazione a favore dei propri dipendenti di benefit per un valore complessivo pari a 15.000,00 euro incrementativi rispetto all'anno precedente alla data della domanda. Vi rientrano:
 - i) versamenti di contributi a fondi di previdenza complementare;
 - ii) versamenti di contributi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
 - iii) versamenti di premi per polizze assicurative volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi;
 - iv) rimborsi di somme per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e provinciale;
 - v) rimborsi di somme per le rette scolastiche dei figli;
 - vi) rimborsi/pagamenti di alloggi per dipendenti;
 - vii) altre misure di welfare a favore della maternità e della paternità;
 - viii) altri benefit detassati.

Sono esclusi dall'ammontare dei valori di cui ai punti A) e B) i costi/benefit relativi a titolari, proprietari - gestori, soci della società.

I predetti obblighi alternativi all'incremento occupazionale (previsti alle lettere A e B) devono essere assunti in sede di domanda e raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di completamento dell'iniziativa agevolata con mantenimento per tre anni consecutivi a tale anno.

In alternativa, anche parziale, all'erogazione di benefit (previsto alla lettera B), per ciascun anno di vigenza del vincolo è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere un determinato livello di indotto, così come definito al punto 2, comma 1, lettera ff), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi calcolato, in proporzione a ogni 15.000,00 euro di importo di benefit mancante, come segue:

- 1) le micro imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, per ciascuno anno di adempimento;
- 2) le piccole imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a

	<p>50.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento;</p> <p>3) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento.</p> <p>Ai fini della verifica di cui al punto 19 comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione comprovante anche l'erogazione di benefit a favore dei dipendenti coerentemente con la finalità per la quale sono stati corrisposti.</p> <p>In sede di dichiarazione annuale del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, così come previsto al punto 9.1, comma 6, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, il soggetto beneficiario comunica l'assolvimento dei predetti obblighi con indicazione anche dell'eventuale rispetto dell'obbligo alternativo riguardante l'indotto;</p> <p>III. per le domande con iniziative volte a creare una nuova unità operativa/ampliare la capacità produttiva di una unità operativa esistente (punto 10, comma 2, lettera a) e b)) e con spese riguardanti l'acquisizione dell'immobile (punto 11, comma 1, lettera b.1), in aggiunta all'obbligo previsto al precedente sottopunto II. (riferito alla spesa ammessa complessiva dell'iniziativa), è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale espresso in U.L.A. risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda), pari a 1 U.L.A. ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso per la parte di spesa ammessa relativa all'acquisizione dell'immobile (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi).</p> <p>Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p> <p>f) Obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) per domande con importo di spesa fino a 2.500.000,00 euro è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari ad almeno il 20%; ii) per domande con importo di spesa maggiore di 2.500.000,00 euro deve essere raggiunto e mantenuto
--	---

	<p>il livello di mezzi propri stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i).</p> <p>Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.</p> <p>g) Obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'iniziativa deve essere realizzata nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; ii) le spese effettuate mediante operazioni di leasing comportano l'obbligo di pagare i canoni futuri ed il riscatto del relativo bene. E' fatta salva la sospensione del pagamento dei canoni per un periodo massimo di 1 anno ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 11, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. <p>2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni.</p>
<p>17. Variazioni</p>	<p>1. Tutte le variazioni che comportano una modifica sostanziale delle caratteristiche dell'iniziativa ammessa e pertanto necessitano di una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa sono considerate variazioni sostanziali dell'iniziativa.</p>
<p>18. Modalità di rendicontazione e attestazioni</p>	<p>1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).</p> <p>2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti Crescita+Trentino per investimenti fissi - L.p. 6/2023"⁶, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese.</p> <p>3. La rendicontazione delle spese avviene mediante:</p>

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	<ul style="list-style-type: none"> a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi identificativi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione di documentazione tecnica specifica per le singole tipologie di iniziativa e nel caso di acquisto dell'immobile nonché del terreno, la presentazione dell'atto di trasferimento della proprietà regolarmente registrato nonché le perizie ove previste. <p>4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni; c) le attestazioni tecniche di esperti specializzati in materia di cui al punto 11, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, specifiche per le singole tipologie di iniziativa corredate anche di eventuali progetti. Gli esperti specializzati competenti in materia devono essere tecnici abilitati iscritti nell'albo professionale di appartenenza ed essere esterni alla struttura aziendale.
<p>19. Monitoraggio e controlli</p>	<p>1. Non è previsto il monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione. La verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese sostenute, alla documentazione tecnica, alle attestazioni, all'atto di trasferimento della proprietà e perizie (nel caso di acquisto del terreno/immobile), previsti al punto 18. Il soggetto istruttore provvederà, a campione con riferimento alle iniziative realizzate, ad effettuare i controlli relativi alla specifica documentazione inerente l'iniziativa comprese le attestazioni (di cui al punto 18, comma 4) prodotte dal soggetto beneficiario e le dichiarazioni rese dallo stesso.</p> <p>3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.</p>

	Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.
20. Modalita' di erogazione	<p>1. Gli incentivi sono erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 500.000,00 euro; b) in 10 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 500.000,00 euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	<p>1. Per le presenti disposizioni non trova applicazione quanto previsto al punto 14, comma 1, lettera p), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in quanto tale previsione è contenuta nel successivo comma 2.</p> <p>2. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione parziale dell'iniziativa che pregiudica la funzionalità e l'organicità dell'investimento, comporta la decadenza totale dell'incentivo; b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore alla spesa ammessa comporta: <ul style="list-style-type: none"> i) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 50% della spesa ammessa, una riduzione di 2 punti percentuali della misura di incentivazione; ii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 30% della spesa ammessa, la decadenza totale dell'incentivo; c) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo; d) il mancato mantenimento, per il settore ricettivo, della tipologia di esercizio alberghiero e di esercizio extra-alberghiero, nonché il mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 7 comma 2, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;

	<ul style="list-style-type: none"> e) il mancato rispetto del requisito di cui al punto 7 comma 5, relativo alla separazione tra le attività mediante la suddivisione materiale degli spazi nei quali tali attività sono esercitate, entro il termine massimo dell'erogazione dell'incentivo, comporta la decadenza totale dell'incentivo; f) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali di cui al punto 16, comma 1, lettera e), sottopunto I., comporta la decadenza dell'incentivo pari a 40.000,00 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazioni di U.L.A.) alla salvaguardia totale dell'occupazione. A partire dal 2025, l'importo è indicizzato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno solare precedente (media annua). La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.4, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; g) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali e/o degli eventuali obblighi alternativi di cui al punto 16, comma 1, lettera e), sottopunto II., comporta la decadenza dell'incentivo nella misura: <ul style="list-style-type: none"> i) pari a 40.000,00 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento. A partire dal 2025, l'importo è indicizzato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno solare precedente (media annua). La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.4, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) pari al valore del costo per il personale e/o del valore di benefit mancante/ti rispetto ai relativi valori previsti dagli obblighi, tenuto conto anche dell'eventuale livello di indotto raggiunto e/o mantenuto. h) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali di cui al punto 16, comma 1, lettera e), sottopunto III., comporta la decadenza dell'incentivo relativo alle spese sostenute per l'acquisto dell'immobile in misura proporzionale alle frazioni di U.L.A. mancanti e del periodo di inadempimento.
22. Termini di procedimento	<p>1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi: <ul style="list-style-type: none"> i) 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto

	<p>istruttore;</p> <p>ii) ove il soggetto istruttore si avvale, nei casi previsti, di una valutazione riguardante la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa da parte di Trentino sviluppo S.p.a.: 150 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore.</p> <p>2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti:</p> <p>a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore e ove richiesta:</p> <p>i) valutazione riguardante la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa da parte di Trentino Sviluppo S.p.a.: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del soggetto istruttore;</p> <p>b) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto:</p> <p>i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore;</p> <p>ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore;</p> <p>c) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dal parere del Comitato per gli incentivi alle imprese.</p>
<p>23. Termini di liquidazione dell'incentivo</p>	<p>1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.</p>

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2013/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 2233/2024